

Codice identificativo	o n	• • •

SCHEMA DI DISCIPLINARE PER L'OFFERTA E LA RACCOLTA DELLE SCOMMESSE SULLE CORSE DEI CAVALLI DA PARTE DELLA SOCIETA' DI CORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1054 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205.

TRA

	1101	
Roma, Piazza Mastai 12, in pers	nopoli, ADM , codice fiscale 972108905 sona del Dirigente Dott	
dell'Ufficio Scommesse		
	E	
P.IVA con se operante all'interno dell' ippod nel seguito indicata come Societ	de legale in, codice fiscale . romo di tà di corse, rappresentata dal il	
diqui di seguito denominate congi		, 1

CONCORDANO CHE

salva diversa esplicita indicazione, i termini in grassetto, contenuti nel presente atto, assumono il significato indicato affianco a ciascuno di essi nel nomenclatore unico delle definizioni, che forma parte integrante, sostanziale e vincolante del presente disciplinare;

PREMESSO CHE

- a) ai sensi dell'articolo 1, comma 1054, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, dalla data di entrata in vigore della citata legge le Società di corse che operano all'interno degli ippodromi sono autorizzate alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sulla base dei criteri e dei principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico;
- b) **ADM** ha constatato la regolarità e la completezza della documentazione presentata dalla **Società di corse**;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE



CAPO I Premesse – Oggetto – Durata del disciplinare

Articolo 1 Valenza delle premesse e degli altri documenti - Atti aggiuntivi

- 1. Le premesse, le **regole tecniche,** il nomenclatore unico delle definizioni, gli allegati 1 e 2 al **disciplinare**, costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante del **disciplinare**.
- 2. Eventuali modifiche o integrazioni al **disciplinare**, che si rendano necessarie a seguito di modifiche legislative o regolamentari, sono recepite e formalizzate in apposito atto aggiuntivo che, sottoscritto dalle Parti, costituisce elemento integrante del **disciplinare** stesso. Resta ferma l'applicabilità della penale di cui al successivo articolo 19, comma 2, lettera n) nell'ipotesi in cui la **Società di corse** non ottemperi all'obbligo di stipula degli atti aggiuntivi, fatta salva, in ogni caso, l'irrogabilità della decadenza di cui al successivo articolo 21.

Articolo 2 Oggetto del disciplinare

- 1. Il **disciplinare** ha per oggetto la raccolta in rete fisica presso l'**ippodromo** delle seguenti tipologie di **scommesse**:
 - a) scommesse ippiche, a quota fissa e a totalizzatore;
 - b) concorsi a pronostici ippici;
 - c) giochi di ippica nazionale ed internazionale.

Articolo 3 Durata del disciplinare

- 1. Il disciplinare ha effetto e impegna le Parti sino alla data di efficacia delle convenzioni che verranno stipulate a seguito delle procedure di selezione di cui all'articolo 1, comma 1048 della legge 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. Resta ferma la facoltà di ADM, esclusivamente per evitare eventuali e dannose soluzioni di continuità nel servizio e nella riscossione delle entrate erariali, qualora ricorra una situazione di estrema urgenza, risultante da eventi oggettivamente imprevedibili e non imputabili ad ADM, di prorogare, unilateralmente, la durata del disciplinare fino a ulteriori sei mesi agli stessi patti e condizioni previsti dal disciplinare medesimo; ADM è tenuta a comunicare alla Società di corse tale determinazione almeno trenta giorni prima della scadenza del disciplinare.



CAPO II Obblighi e responsabilità della Società di corse

Articolo 4 Obblighi generali della Società di corse

1. La Società di corse raccoglie le scommesse attenendosi alle prescrizioni indicate nel disciplinare garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalle regole tecniche, nel rispetto delle disposizioni del T.U.L.P.S., nonché delle altre norme di legge vigenti e delle disposizioni delle autorità pubbliche.

2. La Società di corse è tenuta a:

- a) mantenere per l'intera durata del disciplinare tutti i requisiti posseduti all'atto della sottoscrizione del presente disciplinare, dimostrarne la persistenza a richiesta di ADM e comunicare ogni variazione relativa agli stessi, adottando le opportune misure per garantirne il rispetto da parte di tutti i soggetti che devono possedere i medesimi requisiti;
- b) assicurare la gestione tecnologica nell'**ippodromo** e lo scambio delle informazioni con il **totalizzatore nazionale**;
- c) comunicare tempestivamente ad **ADM**, nelle forme da essa indicate e nei casi previsti dalla normativa vigente, la sospensione dell'accettazione del gioco che genera, in automatico, la relativa operazione di chiusura sul **totalizzatore nazionale**;
- d) inserire nel sistema di gestione delle **scommesse** tutte le informazioni e qualunque elemento che impatti sulle **scommesse** secondo la normativa vigente;
- e) mettere il collegamento gratuito con il **totalizzatore nazionale** a disposizione degli **Allibratori** con i quali abbia stipulato apposito contratto per la raccolta delle **scommesse ippiche** a quota fissa presso il proprio **ippodromo**;
- f) porre in essere, ai sensi dell'articolo 1, comma 78, lettera b), punti 13) e 14) della L. 13 dicembre 2010, n. 220, attività di informazione ai giocatori, relativamente ai regolamenti delle **scommesse**, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito, la promozione del **gioco legale e responsabile** e dei comportamenti responsabili di gioco, la vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, l'adozione delle misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la prevenzione di eventuali comportamenti ludopatici, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione di **ADM**;



- g) comunicare ad **ADM** per il preventivo assenso, con cadenza trimestrale, e almeno trenta giorni prima del loro inizio, le iniziative utili alla tutela dei minori rispetto all'accesso al gioco, organizzate dalla **Società di corse** stessa, come previsto dall'articolo 2 del Decreto Direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 30 giugno 2011, n. 1861;
- h) rispettare le disposizioni stabilite da **ADM** nell'utilizzo del logo istituzionale e del logo "**gioco legale e responsabile**";
- i) rispettare la vigente disciplina in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti attuativi;
- j) rispettare la vigente normativa antimafia acquisendo da tutti i soggetti della filiera obbligati, in attuazione dell'articolo 24, comma 1 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della L. 19 dicembre 2019, n. 157:
 - l'attestazione, resa ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che nei confronti di tutte le persone fisiche previste dall'articolo 85 e dall'articolo 91, comma 5, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non sussistano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - la documentazione necessaria alla richiesta da parte di **ADM** agli Uffici Territoriali del Governo competenti, dell'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 4 e all'articolo 91, comma 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- k) garantire il rispetto del divieto di gioco per i minori di età, impegnando in tal senso anche i soggetti con cui si intrattengono rapporti contrattuali per le attività oggetto del **disciplinare**;
- l) comunicare ad **ADM** il contratto tipo predisposto con gli **Allibratori** per la messa a disposizione del collegamento gratuito al **totalizzatore nazionale**;
- m) controllare la correttezza dell'attività esercitata dagli **Allibratori**, verificando l'esistenza di eventuali comportamenti illegali o irregolari da segnalare ad **ADM** unitamente ai provvedimenti intrapresi ai fini della loro rimozione.
- 3. La Società di corse garantisce, per tutta la durata del disciplinare:
 - a) la piena conformità delle **dotazioni tecnologiche** ai requisiti previsti dalle **regole tecniche** e dai successivi **adeguamenti tecnologici**;
 - b) il funzionamento, l'efficienza e la qualità delle **dotazioni tecnologiche**, secondo le prescrizioni e i livelli di servizio previsti nelle **regole tecniche**;



- c) la completa, efficiente e tempestiva manutenzione delle **dotazioni tecnologiche**, impegnandosi a correggere tutte le criticità emergenti nonché a rimuovere i malfunzionamenti, di qualsiasi tipo, che si dovessero verificare nel periodo di utilizzo, sia negli impianti sia nelle apparecchiature.
- d) ripresentare la relazione tecnica in versione aggiornata, a seguito di adeguamenti tecnologici.
- 4. La **Società di corse** è tenuta altresì a trasmettere annualmente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno:
 - a) in relazione alla propria composizione societaria:
 - i. l'attestazione, resa ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che nei confronti di tutte le persone fisiche previste dall'articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non sussistano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - ii. la documentazione necessaria alla richiesta da parte di **ADM** agli Uffici Territoriali del Governo competenti, dell'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 4 e all'articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
 - b) in relazione alla propria filiera, la documentazione di cui al comma 2., lett. j) riferita a un campione di soggetti stabilito con apposito provvedimento da **ADM**;
 - c. attestazione, resa ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, della sussistenza o meno di eventuale condanna, anche con sentenza non definitiva, ovvero della condizione di imputato, per uno dei delitti di cui all'articolo 24, comma 25 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 resa da ciascuno dei soggetti indicati dettagliatamente nel predetto articolo.

Articolo 5 Rapporti con gli Allibratori

- 1. Gli accordi tra le **Società di corse** e gli **Allibratori**, stipulati sulla base di contratti-tipo predisposti dalla **Società di corse**, hanno i seguenti contenuti minimi:
 - a) garantire l'equità di trattamento e il rispetto delle medesime condizioni tra gli **Allibratori** presenti nell'**ippodromo**;
 - b) assicurare che le **postazioni** siano facilmente accessibili e visibili al pubblico;
 - c) fornire gratuitamente il collegamento con il totalizzatore nazionale;
 - d) rispettare dei criteri di avvicendamento degli **Allibratori**, eventualmente stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, presso le **postazioni** ubicate all'interno degli **ippodromi**;



e) prevedere la risoluzione automatica del contratto nei casi di decadenza o revoca dell'autorizzazione regolata dal disciplinare per la raccolta delle **scommesse** da parte dell'**Allibratore**.

Articolo 6 Adempimenti contabili

1. La **Società di corse** è tenuta a:

- a) consegnare ad **ADM** entro 15 giorni dall'approvazione il bilancio di esercizio e le rendicontazioni contabili trimestrali relative alla **Società di corse** e a quelle dalla stessa controllate, necessariamente accompagnate da apposita relazione di certificazione redatta da una primaria società di revisione contabile;
- b) trasmettere ad **ADM**, entro quattro mesi dalla sottoscrizione del **disciplinare**, il documento attestante l'avvenuta certificazione di qualità dei sistemi di gestione aziendale conformi alle norme dell'Unione europea, con espresso impegno al mantenimento di tale certificazione per l'intera durata del **disciplinare**
- c) sottoporre ad autorizzazione preventiva di **ADM** le operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dalla **Società di corse**, suscettibili di comportare, nell'esercizio in cui si perfeziona l'operazione, una riduzione dell'indice di solidità patrimoniale determinato con il Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, fermo l'obbligo, in tali casi, di riequilibrare, a pena di decadenza, il predetto indice, mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni volti al ripristino dell'indice medesimo entro sei mesi dalla data di approvazione di bilancio;
- d) trasmettere, con frequenza annuale, anche con modalità telematiche, ad **ADM** il quadro informativo minimo dei propri dati economici, finanziari, tecnici e gestionali, secondo quanto specificato con il Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 30 giugno 2011, n. 1861/Strategie/UD;
- e) presentare il conto giudiziale relativamente ai **flussi finanziari** inerenti gli importi a qualunque titolo derivanti dalla raccolta di gioco e riconosciuti a terzi e al compenso della **Società di corse,** ai sensi della Legge di contabilità generale e del relativo Regolamento, secondo il modello comunicato da **ADM**.

Articolo 7 Responsabilità economica della Società di corse

 La Società di corse è tenuta a versare le somme dovute in applicazione del presente disciplinare e dei provvedimenti normativi che le disciplinano, secondo le modalità ed i tempi ivi previsti.



- 2. La **Società di corse** dichiara espressamente di avere completa conoscenza dell'attuale situazione e delle potenzialità del mercato delle **scommesse**. Pertanto, nessuna contestazione o richiesta in proposito, anche in termini di mancata informativa, potrà essere avanzata in relazione al periodo di efficacia del **disciplinare**.
- 3. La Società di corse assume, pertanto, il rischio d'impresa relativo alla realizzazione e gestione delle attività e delle funzioni oggetto del presente disciplinare, salvo i casi di forza maggiore o di fatto addebitabile esclusivamente al terzo che escluda qualsiasi responsabilità della Società di corse, anche a titolo di colpa lieve. A tal fine, la Società di corse accetta di porre in essere tutte le misure idonee a evitare che terzi possano intervenire sulla gestione del gioco e sulla corretta trasmissione dei flussi di dati. Conseguentemente, la Società di corse assume l'onere di ogni eventuale perdita non rientrante nella normale alea economica dell'impresa di esercizio delle scommesse ovvero ascrivibile a negligenze nell'esercizio delle proprie funzioni, sia nei riguardi dell'Amministrazione concedente che degli utenti del servizio pubblico, sollevando ADM da ogni responsabilità e rinunciando contestualmente a ogni pretesa risarcitoria, a qualsiasi titolo, nei confronti della stessa.
- 4. La Società di corse assume integralmente gli oneri derivanti dalla gestione delle quote delle scommesse a quota fissa e da ogni genere di contestazione con i giocatori che possa comunque derivare dall'esercizio delle scommesse, non imputabile alle informazioni trasmesse dal totalizzatore nazionale, sollevando ADM da ogni conseguente responsabilità.
- 5. Sono a carico della **Società di corse** tutte le spese e oneri, anche fiscali, inerenti o connessi alle attività oggetto del **disciplinare**.

Articolo 8 Responsabilità finanziaria della Società di corse

- 1. La Società di corse è tenuta ad osservare le modalità di gestione dei flussi finanziari definite dai provvedimenti normativi e amministrativi che disciplinano le scommesse oggetto del disciplinare, nonché a versare l'imposta unica sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, con le modalità ed i tempi previsti dal D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e alle scadenze previste dall'articolo 29, comma 12-bis del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 ed eventuali modifiche e integrazioni.
- 2. Con riferimento alle **scommesse ippiche** di cui all'articolo 2, la **Società di corse** è tenuta a versare i **saldi** con le modalità e i tempi previsti dalla determinazione direttoriale 30 dicembre 2015, n. 7077, come modificata dalla determinazione direttoriale 19 gennaio 2018, n. 8738; in caso di ritardo, la **Società di corse** è tenuta al pagamento delle penali di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), nonché degli interessi nella misura del saggio di interesse legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza al giorno dell'effettivo versamento.



- 3. La **Società di corse** che, alle scadenze previste, risulti inadempiente, in tutto o in parte, al versamento di quanto dovuto a titolo di imposta unica, è tenuto ad adempiere, entro 30 giorni dalla diffida da parte di **ADM**, pena l'escussione delle garanzie prestate per l'importo dovuto a titolo di imposta oltre alle sanzioni e interessi, come stabilito dall'articolo 31, comma 2 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della L. 19 dicembre 2019, n. 157.
- 4. La **Società di corse** è direttamente responsabile e provvede al corretto e tempestivo pagamento delle vincite e dei rimborsi, in ordine alle **scommesse** accettate, rispondendone personalmente e patrimonialmente, ogni eccezione rimossa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 5. La **Società di corse** si obbliga a effettuare la distribuzione, anche straordinaria, di dividendi solo subordinatamente al fatto che risultino pienamente adempiuti tutti gli obblighi di investimento.
- 6. La Società di corse, fermi i finanziamenti e le garanzie già prestate alla data di sottoscrizione del disciplinare salvo che non sia strettamente finalizzato a ottenere indirettamente, tramite finanziamenti infragruppo, maggiori risorse finanziarie a condizioni di mercato più efficienti e funzionali all'esercizio di attività rientranti nell'oggetto sociale della Società di corse ovvero nell'oggetto del disciplinare non può prestare finanziamenti o garanzie a favore di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero collegate o controllate dal medesimo controllante, fatta eccezione per le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile operanti nel settore delle infrastrutture di gioco, fermo restando il mantenimento dei requisiti di solidità patrimoniale, di cui al Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD. Nei casi in cui non opera il divieto la Società di corse è tenuta in ogni caso a dare tempestiva comunicazione ad ADM dei finanziamenti e delle garanzie prestate e, comunque, non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento.

Articolo 9 Adempimenti di gestione della Società di corse.

1. La Società di corse è tenuta per l'intera durata del disciplinare:

- a) all'immediata ed integrale ricostituzione del capitale sociale nei casi di riduzione del medesimo ovvero di suo aumento, su motivata richiesta di **ADM**, nel caso in cui lo sviluppo delle attività e delle funzioni del **disciplinare** lo richieda;
- b) alla preventiva comunicazione ad **ADM**, per le valutazioni di competenza, delle modifiche della composizione dei propri organi societari;
- c) a mantenere la sede legale in Italia o in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo e, in tale ultimo caso, mantenere in Italia una sede secondaria ai fini fiscali;



- d) a mantenere il possesso di adeguati requisiti di solidità patrimoniale, individuati con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD;
- e) a mantenere nello statuto della **Società di corse** la previsione di idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi nonché per il presidente e i procuratori, di speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza definiti con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD;
- f) a mantenere la residenza delle infrastrutture, incluse quelle tecnologiche, hardware, software, dedicate alle attività oggetto del **disciplinare** in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello spazio economico europeo;
- g) a mantenere il rapporto di indebitamento entro un valore non superiore a quello stabilito con il Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD;
- h) a mantenere il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, sempre in capo a un soggetto che, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 78, lettera b), punto 10, della L. 13 dicembre 2010, n. 220, abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti:
 - i. patrimonializzazione idonea, intendendosi per tale che il soggetto abbia un patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e certificato, almeno pari all'importo determinato dal Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD; per ogni punto percentuale di partecipazione nel capitale della **Società di corse**;
 - ii. sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese non incluso nelle liste degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;
 - iii. se la sede della **Società di corse** è in Italia all'atto della sottoscrizione del **disciplinare**, assicurarne il mantenimento nel territorio, anche ai fini fiscali, nonché il mantenimento nel medesimo territorio delle competenze tecnico-organizzative della stessa **Società di corse**, impegnandosi formalmente ad assicurare alla **Società di corse** i mezzi occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti dal **disciplinare** e dagli atti ad essa allegati, agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilità;
- iv. composizione dell'organo amministrativo, nella misura richiesta, con amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 78, lettera a), punto 5), della L. 13 dicembre 2010, n. 220 e aventi altresì, ricorrendo il caso, i requisiti di onorabilità previsti ai fini della quotazione in mercati regolamentati.



- 2. La Società di corse, previa autorizzazione di ADM, può destinare a scopi diversi da investimenti legati alle attività oggetto del disciplinare la extraprofittabilità generata in virtù della prestazione di finanziamento o garanzia a favore di società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, operanti nel settore delle infrastrutture di gioco, fermo restando il mantenimento dei requisiti di solidità patrimoniale, di cui al Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD.
- 3. Ai fini della richiesta di autorizzazione di cui al comma precedente, la **Società di corse** ha l'obbligo di fornire ad **ADM** la documentazione attestante l'extraprofittabilità certificata da una società di revisione contabile iscritta nell'albo speciale tenuto da Consob, o comprovata da documentazione equipollente e idonea nello Stato estero in cui è la sede legale.
- 4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione **ADM**, verificato preliminarmente il rispetto degli obblighi di investimento previsti dal **disciplinare**, valuta l'impatto della destinazione della extraprofittabilità di cui al comma 2, a scopi diversi da investimenti legati alle attività oggetto del **disciplinare**, sull'assetto societario generale della **Società di corse**, con particolare riguardo al rispetto dei requisiti di solidità patrimoniale come definiti con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD.
- 5. La Società di corse assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni nei limiti di quanto stabilito dalle competenti autorità. Si impegna inoltre ad inserire nei contratti sottoscritti da terzi a qualsiasi titolo interessati all'esercizio delle scommesse oggetto del disciplinare, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi nei casi di omissione, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume parimenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 6. La **Società di corse** si impegna altresì, a dare immediata comunicazione ad **ADM** e alla Prefettura Ufficio del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto previsto dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce causa di decadenza dal disciplinare.



Articolo 10 Responsabilità esclusiva della Società di corse

- 1. La **Società di corse** assume in proprio ed in via esclusiva ogni responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altra natura, inerente all'esecuzione, alla realizzazione e alla gestione delle attività oggetto del **disciplinare** anche se svolte da soggetti terzi con esclusione di quelle normativamente incidenti su tali soggetti.
- 2. La **Società di corse** si impegna a tenere indenne e a sollevare **ADM** da ogni eventuale responsabilità verso terzi, relativa o comunque connessa alle attività riguardanti l'esercizio della raccolta delle **scommesse** regolata dal presente **disciplinare**, anche se prestate da soggetti terzi.
- 3. La Società di corse è tenuta a esporre al pubblico copia dei regolamenti di gioco.

Articolo 11

Vicende successorie relative all'attività di gestione delle scommesse

- 1. L'attività di raccolta delle **scommesse** è effettuata dalla **Società di corse** che gestisce l'**ippodromo** secondo quanto previsto dai provvedimenti del Ministero competente e non è direttamente cedibile.
- 2. È vietata la cessione parziale di quote di partecipazione della **Società di corse** ad altra **Società di corse** ovvero a soggetti che possiedono quote di partecipazione del capitale di altre **Società di corse**, con esclusione della vendita e del collocamento di azioni presso un mercato finanziario regolamentato.
- 3. La Società di corse, a pena di decadenza, s'impegna a comunicare ad ADM, ai fini dell'autorizzazione preventiva, la trasformazione della forma giuridica, la fusione, la scissione, il trasferimento dell'azienda, il mutamento di sede sociale o di oggetto sociale, lo scioglimento della Società di corse, con esclusione della vendita e del collocamento delle azioni della Società di corse presso un mercato finanziario regolamentato, ed ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata, all'atto della sottoscrizione del disciplinare, con la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
- 4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione preventiva, **ADM** valuta l'impatto dei mutamenti soggettivi di cui al comma 3 sull'assetto societario generale della **Società di corse**, con riguardo tra l'altro al rispetto dei requisiti di solidità patrimoniale, del rapporto di indebitamento e di idonea patrimonializzazione, come definiti con il Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 giugno 2011 n. 1845/Strategie/UD. **ADM** accerta altresì ai fini dell'autorizzazione, che la **Società di corse** all'atto delle operazioni di modifica soggettiva non si trovi in una situazione di inadempienza di una o più delle obbligazioni derivanti dal **disciplinare**, che il soggetto risultante dalle predette operazioni si accolli eventuali debiti anche previa prestazione di adeguata garanzia, che sia in possesso dei requisiti e rispetti gli obblighi previsti dalle **regole tecniche** e dal **disciplinare**.



Articolo 12 Trattamento del personale dipendente

- 1. La **Società di corse** è tenuta all'osservanza di tutte le norme vigenti nel periodo di validità del **disciplinare**, anche per quanto riguarda il personale dipendente, con specifico riferimento alla normativa in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro.
- 2. La **Società di corse** s'impegna, altresì, alla integrale osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3. La **Società di corse** s'impegna espressamente a tenere indenne **ADM**, facendosene esclusivo carico, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui alla normativa vigente in materia di lavoro.
- 4. La **Società di corse** s'impegna, assumendo a suo carico gli oneri relativi, a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro, compresi quelli integrativi.
- 5. La **Società di corse** si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del **disciplinare** e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.
- 6. La **Società di corse** si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Articolo 13 Obblighi relativi alla proprietà intellettuale

- 1. La **Società di corse** è tenuta a informare preventivamente, e a sollevare **ADM** da tutte le responsabilità e dai danni pretesi da qualsiasi interessato, sostenendola in tutti i giudizi contro di essa, obbligandosi a prestare il proprio incondizionato assenso all'estromissione di **ADM** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 108 del codice di procedura civile:
 - a) nel caso in cui la **Società di corse** usi dispositivi e soluzioni tecniche, di cui altri abbiano già ottenuto la privativa, assentiti da **ADM** senza essere a conoscenza delle relative notizie taciute dalla **Società di corse**;
 - b) qualora, per la violazione dei diritti esclusivi di proprietà industriale, diritti d'autore e diritti di utilizzazione e sfruttamento economico relativi alle opere d'ingegno, si addivenga a un'azione giudiziale o stragiudiziale.



Articolo 14 Adempimenti relativi alla raccolta delle scommesse

- 1. La **Società di corse** è tenuta ad osservare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina vigente in materia delle singole **scommesse** oggetto del **disciplinare** e da quella relativa alle attività connesse alla raccolta delle **scommesse** medesime.
- 2. Alla **Società di corse** è fatto divieto di accettare la raccolta di **scommesse** fuori dall'**ippodromo** e con modalità diverse dalla raccolta fisica del gioco e senza collegamento con il **totalizzatore nazionale**.
- 3. La Società di corse è altresì tenuta a:
 - a) dotarsi delle **apparecchiature tecnologiche** per la gestione della raccolta delle **scommesse** secondo quanto previsto dalle **regole tecniche**, provvedendo altresì alla configurazione della rete in conformità con quanto previsto dalle **regole tecniche**;
 - b) trasmettere al sistema centrale di **ADM** le informazioni, i dati e la contabilità relativi all'attività di gioco specificati con Decreto Direttoriale protocollo n. 1861/Strategie/UD del 30 giugno 2011;
 - c) adottare o mettere a disposizione strumenti e accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, per l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché per l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti di gioco gestiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai provvedimenti di ADM.
- 4. La **Società di corse** è tenuta a garantire la raccolta delle **scommesse** in tutte le giornate di gare inserite dal MIPAAF nel calendario nazionale delle corse da svolgersi all'interno dell'**ippodromo**. La sospensione della raccolta presso l'**ippodromo**, non dipendente da cause di forza maggiore o da giustificato motivo, per un periodo di tempo parziale, se non autorizzata da **ADM**, comporta:
 - a) la facoltà di **ADM** di applicare la penale di cui al successivo articolo 19, comma 2, lettera e);
 - b) la decadenza dal diritto alla raccolta delle **scommesse** di cui al successivo articolo 21, se la sospensione della raccolta è pari o superiore al 10% delle giornate di gara inserite nel calendario nazionale delle corse stabilite dal MIPAAF, anche non continuative, nell'anno solare. Per gli **ippodromi** le cui giornate di gara assegnate fossero inferiori a 10 nell'anno solare, la disposizione si applica nei casi in cui la sospensione della raccolta sia riferita a una giornata.



CAPO III Regolamentazione del rapporto disciplinato

Articolo 15 Garanzia

- 1. La **Società di corse** è tenuta a prestare la garanzia, di cui ai commi seguenti, in forma di cauzione, in numerario ovvero attraverso fideiussione rilasciata da banche, da istituti di credito o da istituti assicurativi iscritti all'IVASS; detta garanzia deve essere irrevocabile, autonoma rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
- 2. La garanzia presentata dalla **Società di corse** deve coprire, per il primo anno, un importo determinato sulla base del **movimento netto** inerente la raccolta all'interno dell'**ippodromo** nell'anno precedente all'anno di sottoscrizione e secondo i criteri di cui all'allegato 1 e deve valere per tutti gli obblighi sorti in costanza del rapporto disciplinato, fino al 31 dicembre 2022, nonché per un ulteriore anno successivo a tale scadenza.
- 3. La garanzia deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente **disciplinare**, a pena di decadenza;
- 4. Costituisce oggetto della garanzia la corretta esecuzione delle attività e funzioni affidate nel **disciplinare**, il tempestivo ed esatto versamento dell'imposta, del canone di gestione e di qualsiasi altro provento stabilito dalla normativa in materia di **scommesse**, nonché l'assolvimento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori da parte della **Società di corse**.
- 5. A partire dall'anno solare successivo a quello di sottoscrizione del disciplinare, l'importo della garanzia è adeguato con periodicità annuale, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base del movimento netto conseguito dalla Società di corse nell'anno solare precedente, applicando per l'adeguamento i criteri riportati in allegato 1. Il mancato adeguamento dell'importo della garanzia, entro 30 giorni dalla data della richiesta, è causa di decadenza dalla titolarità della raccolta delle scommesse in rete fisica.
- 6. La garanzia deve espressamente prevedere che "in caso di provvedimento di decadenza dalla titolarità della raccolta delle **scommesse** la cauzione, previa comunicazione alla **Società di corse** ed all'istituto di credito o assicurativo, è incamerata da **ADM**, fermo restando il diritto di **ADM** stessa di richiedere il risarcimento del danno ulteriore".
- 7. In caso di parziale incameramento della garanzia per effetto di quanto disposto dal disciplinare, la Società di corse è tenuta a reintegrarla, entro il termine di trenta giorni decorrente dal momento in cui ADM ne fa richiesta. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la Società di corse è soggetta a provvedimento di decadenza.



8. Nel periodo di vigenza del **disciplinare**, la **Società di corse** è tenuta a presentare nuovamente la garanzia in caso di modifica della propria forma giuridica, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla modifica stessa, a pena di decadenza.

Articolo 16 Canone di gestione

- 1. La **Società di corse**, a decorrere dalla data di sottoscrizione del **disciplinare**, è tenuta a versare ad **ADM**, secondo le modalità previste dal DPR 8 marzo 2002, n. 66, entro il 16 gennaio ed entro il 16 luglio di ogni anno, il canone di gestione relativo al semestre in corso.
- 2. Il canone di gestione del primo semestre di ogni anno, a partire dall'anno solare successivo alla data di prima sottoscrizione del **disciplinare**, è pari ad euro 3.000,00 (tremila/00).
- 3. Il canone di gestione del secondo semestre di ogni anno, a partire dall'anno solare successivo alla data di sottoscrizione del **disciplinare**, è pari allo 0,35% (zerovirgolatrentacinque per cento) del **movimento netto** conseguito dalla **Società di corse** nel primo semestre dell'anno solare di riferimento.
- 4. Per l'anno solare in corso all'atto della sottoscrizione del disciplinare, qualora la stessa sia intervenuta entro il 30 giugno, la **Società di corse** è tenuta a versare ad **ADM**, entro il 16 luglio successivo, il canone secondo quanto previsto dal comma 2.
- 5. Qualora la somma dei dovuti canoni semestrali, di cui ai commi 2 e 3, ovvero il canone per l'anno di sottoscrizione del **disciplinare**, di cui al comma 4, sia superiore all'1% (uno per cento) del **movimento netto** conseguito nell'anno di riferimento, è consentita alla **Società di corse** la compensazione della differenza detraendola esclusivamente dal canone relativo al primo semestre dell'anno successivo.
- 6. Qualora la somma da detrarre sia superiore al dovuto per il primo semestre dell'anno successivo, non è consentito alcun ulteriore recupero, né alcun rimborso a favore della **Società di corse**.

Articolo 17 Compenso della Società di corse

- 1. A fronte degli adempimenti connessi all'affidamento delle attività e delle funzioni previste dal **disciplinare**, in relazione alle **scommesse** di cui all'articolo 2, comma 1, la **Società di corse** percepisce, a decorrere dall'avvio della raccolta:
 - a) per le **scommesse ippiche** a totalizzatore, fatto salvo quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 1055 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'importo risultante dall'applicazione delle seguenti aliquote sulle quote di prelievo sull'introito lordo annuo delle medesime scommesse, determinate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169:



- 42,50% (quarantadue virgola cinquanta per cento) fino a euro 4.131.655,19 (quattromilionicentotrentunomilaseicentocinquantacinque/19) di introito lordo;
- 34,20% (trentaquattro virgola venti per cento) da euro 4.131.655,20 (quattromilionicentotrentunomilaseicentocinquantacinque/20) a euro 8.263.310,38 (ottomilioniduecentosessantatremilatrecentodieci/38) di introito lordo;
- 30,40% (trenta virgola quaranta per cento) oltre euro 8.263.310,38 (ottomilioniduecentosessantatremilatrecentodieci/38) di introito lordo;
- b) per le **scommesse ippiche** a quota fissa, le somme così determinate: dalla differenza tra la raccolta netta e le giocate annullate, quelle rimborsabili e l'importo delle vincite, si sottrae il prelievo stabilito dall'articolo 1, comma 1051, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comprensivo dell'imposta unica di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni; ciò che rimane in esito a tale sottrazione è il compenso della **Società di corse**;
- c) per i **concorsi a pronostici ippici**, un compenso pari all'11,45% (undici virgola quarantacinque per cento) del **movimento netto**;
- d) per i **giochi di ippica nazionale e internazionale**, un compenso rispettivamente pari all'11,45% (undici virgola quarantacinque per cento) del **movimento netto**, per le formule di scommessa denominate accoppiata, tris, quarté e quinté, ed al 9% (nove per cento) del **movimento netto** per la formula di scommessa denominata vincente;
- 2. Il compenso riconosciuto alla **Società di corse**, così come determinato nel presente articolo, è suscettibile di variazioni o rideterminazione per effetto dell'entrata in vigore di nuovi provvedimenti legislativi o di nuove disposizioni in materia di giochi.

Articolo 18 Vigilanza, controlli ed ispezioni

- 1. Durante il periodo di efficacia del **disciplinare**, **ADM** esercita i poteri di vigilanza, di controllo e di ispezione sulla **Società di corse**, con specifico riferimento all'esecuzione di tutte le attività oggetto del **disciplinare** uniformandosi alle direttive contenute nell'articolo 14 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
- 2. A tal fine la **Società di corse** è obbligata a mettere a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati da **ADM** all'atto della sua richiesta, tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo.
- 3. **ADM**, anche attraverso propri incaricati, può procedere unilateralmente a controlli ed ispezioni, anche con accessi senza preavviso, presso la sede dell'**ippodromo e** della **Società di corse** e, per quanto concerne le **dotazioni tecnologiche** utilizzate, anche presso le sedi dei fornitori terzi. La **Società di corse** si impegna a convenire con il terzo fornitore la possibilità di detto accesso. La **Società di corse** è tenuta a consentire l'accesso e in tale occasione a mettere a disposizione tutte le informazioni ed i documenti richiesti da **ADM** per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo nonché le



apparecchiature e gli strumenti occorrenti per la rilevazione degli elementi necessari alla verifica dei livelli di servizio. In caso di ispezioni ed accessi, la **Società di corse** è tenuta a prestare incondizionata assistenza e collaborazione ai dipendenti e agli incaricati di **ADM**.

- 4. Tutti gli oneri e le spese connessi alle operazioni di accesso, ispezione, verifica e controllo, con l'esclusione delle spese di trasferta, sono a carico della **Società di corse**.
- 5. La **Società di corse** è tenuta a provvedere, a proprie spese, alla eliminazione dei malfunzionamenti che siano stati riscontrati da **ADM**, entro i termini indicati da **ADM** stessa all'atto della contestazione e, in ogni caso, in un periodo non superiore a trenta giorni.

Articolo 19 Penali e sanzioni

- 1. Fermi restando i casi di revoca, di decadenza e di sospensione previsti dal disciplinare, ADM, dopo la formale contestazione alla Società di corse e le valutazioni delle eventuali controdeduzioni, applica le penali previste dal presente articolo. Le penali, che non esonerano la Società di corse da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi, sono applicate secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità ed effettività della sanzione, in relazione alla gravità e durata della violazione ed alla reiterazione della stessa.
- 2. Nel caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal **disciplinare**, sono previste le seguenti penali:
 - a) per il mancato rispetto dei livelli di servizio dettagliati nelle **regole tecniche** è applicata una penale per ciascuna inosservanza riscontrata. L'importo delle relative penali è riportato nell'allegato 2;
 - b) per l'accertata violazione dell'obbligo alla corretta chiusura dell'accettazione delle **scommesse** di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c) è applicata una penale da euro 500,00 (cinquecento) a euro 5.000,00 (cinquemila);
 - c) per il ritardato versamento del canone di gestione di cui all'articolo 16, dei saldi di cui all'articolo 8, comma 2 è applicata una penale fino al 5% (cinque per cento) degli importi stessi. L'importo complessivo della penale è ridotto del 30% (trenta per cento) se la Società di corse provvede al versamento dell'importo dovuto e della penale stessa entro quindici giorni dalla formale contestazione di ADM;
 - d) per il documentato ritardato pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori è applicata una penale fino al 75% (settantacinque per cento) della raccolta giornaliera media della **Società di** corse delle sette giornate antecedenti la data in cui **ADM** ha notizia del fatto, fatto salvo l'obbligo di corrispondere l'importo dovuto ai giocatori;



- e) per la sospensione non autorizzata, della raccolta di **scommesse** presso l'**ippodromo**, di cui all'articolo 14, comma 4, è applicata una penale, per ogni giorno di sospensione, fino all'intero importo dell'imposta media giornaliera da calcolarsi sui dodici mesi precedenti. In mancanza di una pregressa gestione almeno annuale, è applicabile una penale fino ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di sospensione. In caso di sospensione riguardante soltanto alcune **scommesse**, la penale è calcolata in relazione agli importi relativi alle singole **scommesse**;
- f) per ogni attività volta ad impedire ad **ADM** l'esercizio dei propri poteri di vigilanza, controllo ed ispezione, di cui all'articolo 18, nonché per l'omessa prestazione della massima assistenza e collaborazione nei confronti dei dipendenti ed incaricati di **ADM** nell'esercizio delle attività di controllo o ispezione, è applicata una penale fino ad euro 10.000,00 (diecimila/00);
- g) per ogni mancata comunicazione o trasmissione ad **ADM** di dati, documenti o informazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera g), articolo 6, comma 1, lettere a), b) d) e), articolo 9, comma 1, lettera b) e comma 6, articolo 14, comma 3, lettera b) del presente **disciplinare**, ivi compresa l'eventuale trasmissione di dati non veritieri, è applicata una penale da euro 200,00 (duecento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00) fino al trentesimo giorno di ritardo; per la mancata comunicazione per periodi superiori ai trenta giorni, è applicato l'articolo 3, comma 3, del Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD;
- h) per il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere f), h), k) è applicata una penale da euro 100,00 (cento/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni violazione;
- i) per le violazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), è applicata una penale dall'1% (un per cento) al 2% (due per cento) dell'importo del mancato aumento o della mancata ricostituzione del capitale sociale;
- j) nei casi di prestazione di finanziamenti o di garanzie vietati a norma dell'articolo 8, comma 6, è applicata una penale dall'1% (un per cento) al 10% (dieci per cento) del valore della prestazione eseguita;
- k) in caso di destinazione dell'extraprofittabilità di cui all'articolo 9, comma 2, in assenza di autorizzazione è applicata una penale dallo 0,5% (zero virgola cinque per cento) al 10% (dieci per cento) del valore, ferma restando la decadenza qualora i fondi non vengano destinati, entro il termine previsto, agli investimenti stabiliti da **ADM**;
- l) nel caso in cui la **Società di corse** trasferisca, in assenza della preventiva autorizzazione di **ADM**, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), le partecipazioni anche di controllo dallo stesso detenute, qualora tale operazione possa comportare una riduzione dell'indice di solidità patrimoniale, fatta salva la decadenza prevista per il mancato riequilibrio del predetto indice entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio, è applicata una penale da euro 100,00 (cento/00) ad euro 1.000,00



(mille/00) per ogni centesimo di punto percentuale di riduzione dell'indice medesimo;

- m) nel caso in cui la **Società di corse** effettui la distribuzione anche straordinaria di dividendi, senza aver previamente adempiuto a tutti gli obblighi di investimento previsti dall'articolo 8, comma 5, del **disciplinare** è applicata una penale dall'1% (un per cento) al 10% (dieci per cento) del valore degli investimenti effettuati;
- n) per le violazioni alle clausole del **disciplinare** per le quali non sia prevista una specifica penale, la **Società di corse** è tenuta a pagare una sanzione da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 10.000,00 (diecimila/00), ferma restando la possibilità di **ADM** di pronunciare la decadenza a norma dell'articolo 21 in caso di grave e reiterata inadempienza o di elevato ritardo nell'osservanza degli obblighi.
- 3. Il limite massimo annuale delle penali irrogabili alla **Società di corse** in applicazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti non può comunque essere superiore al 10% (dieci per cento) del compenso che la **Società di corse** ha effettivamente percepito per l'attività di raccolta delle **scommesse** svolta nell'anno, o frazione di anno, precedente.
- 4. Qualora per un medesimo fatto siano astrattamente applicabili due o più penali, la penale in concreto più elevata assorbe quella di importo inferiore.
- 5. La **Società di corse** è tenuta a versare le penali definite ai precedenti commi con le modalità indicate nel provvedimento di contestazione di cui al comma 1.
- 6. In caso di ritardato versamento di qualsiasi somma, a qualunque titolo dovuta ad **ADM** a norma del presente **disciplinare**, saranno applicati, oltre alle penali di cui al comma 2, gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza a quello dell'effettivo versamento.
- 7. Resta ferma l'applicabilità, in caso di ritardato od omesso versamento degli importi dovuti a titolo di imposta unica, delle sanzioni previste dal D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504.
- 8. Resta ferma la possibilità di **ADM** di richiedere il risarcimento di danni ulteriori in violazione del presente **disciplinare** imputabili alla **Società di corse**, anche a titolo di colpa, che abbiano arrecato pregiudizi economici all'erario o ad **ADM**.

Articolo 20 Verifica tecnico-funzionale

- 1. La verifica tecnico-funzionale della **rete telematica** della **Società di corse**, deve essere richiesta, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del **disciplinare**.
- 2. La data della verifica tecnico-funzionale è comunicata da **ADM** alla **Società di corse** con almeno cinque giorni di anticipo. La verifica tecnico-funzionale si conclude con la redazione di un apposito verbale di verifica e, in caso di riscontrate difformità, **ADM** definisce, previo contraddittorio con la **Società di corse**, gli interventi che quest'ultima è



tenuta ad attuare per superare tali difformità, nonché la data della successiva e definitiva verifica tecnico-funzionale.

- 3. Per consentire la prosecuzione dell'esercizio delle **scommesse** senza soluzione di continuità, limitatamente alle attività di gioco già esercitate, la **Società di corse**, sempreché mantenga lo stesso **fornitore del servizio di connettività** (FSC), è esonerata dalla verifica tecnico-funzionale di cui ai precedenti commi 1 e 2.
- 4. **ADM** può effettuare ulteriori verifiche tecnico-funzionali della **rete telematica**, nel caso di **adeguamenti tecnologici** e di **manutenzioni straordinarie**.

CAPO IV

Revoca, decadenza e sospensione

Articolo 21 Revoca e decadenza

- 1. **ADM** può revocare l'autorizzazione alla raccolta delle **scommesse** regolata dal presente **disciplinare**, nel rispetto dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
- 2. **ADM,** ai fini della tutela degli interessi erariali e dei consumatori, procede alla decadenza dalla raccolta delle **scommesse**, oltre che nei casi espressamente previsti nel **disciplinare** stesso o nella normativa vigente, anche:
 - a) in caso di accertate e ripetute violazioni di quanto disposto all'articolo 4, comma 2, lettera c) e d);
 - b) quando, nei confronti del legale rappresentante o degli amministratori della **Società** di corse, siano state emesse sentenze di condanna passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale, ed in ogni caso per i reati citati nell'articolo 80, comma 1 e comma 5, lett. l) del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50; e per ogni ipotesi di reato per il quale sia stato disposto il rinvio a giudizio e che **ADM**, in ragione della sua natura, della gravità, delle modalità di esecuzione e della connessione con l'oggetto dell'attività affidata nel disciplinare, valuti tale da far escludere l'affidabilità, la professionalità e l'idoneità morale della **Società di corse,** ovvero quando ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 24, comma 25, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
 - c) nel caso di inottemperanza rispetto a quanto previsto dai precedenti articolo 1, comma 2 e articolo 11, comma 3 del **disciplinare**;
 - d) nel caso di violazioni gravi e reiterate delle norme vigenti che disciplinano le scommesse;



- e) nel caso di organizzazione, esercizio e raccolta di **scommesse** con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalle disposizioni legislative, regolamentari e vigenti;
- f) nel caso in cui, successivamente alla stipula del **disciplinare**, venga accertata l'insussistenza, di uno dei requisiti indicati al momento della sottoscrizione del presente **disciplinare** o dalla normativa vigente ai fini della permanenza del rapporto disciplinato dal presente atto;
- g) nel caso in cui non venga prodotta o adeguata o integrata la garanzia di cui all'articolo 15 entro i termini ivi fissati;
- h) nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dal **disciplinare** e dai provvedimenti vigenti sui **flussi finanziari**, nonché dalle disposizioni previste in materia di **scommesse** per un periodo superiore ai 15 (quindici) giorni;
- i) nel caso di inadempienza grave, consistente nel mancato pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori nei termini previsti, ovvero nel caso in cui la **Società di corse** abbia ritardato almeno tre volte, nei confronti dei giocatori, i predetti pagamenti di vincite e rimborsi;
- j) nel caso in cui si effettui la raccolta delle scommesse all'esterno dell'ippodromo;
- k) nel caso in cui si effettui la raccolta delle **scommesse** senza collegamento al **totalizzatore nazionale**;
- l) nei casi di violazione accertata dagli organi competenti della normativa in materia di repressione delle **scommesse** e del gioco anomalo, illecito e clandestino, nonché per frode in competizione sportiva nonché nei casi di violazione della normativa in materia di antimafia e di antiriciclaggio;
- m) nel caso di impedimento, formale o sostanziale, al corretto ed esaustivo esercizio dei controlli effettuati da parte di ADM;
- n) nel caso di violazione di quanto disposto nell'articolo 4, comma 4;
- o) nel caso di ogni altra violazione grave e reiterata degli obblighi e dei doveri, anche di comunicazione, di cui al presente **disciplinare**;
- 3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 21-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, per le ipotesi di revoca ivi contemplata, nessun indennizzo spetta alla **Società di corse** negli altri casi di anticipata cessazione del **disciplinare**.
- 4. **ADM**, ove intenda revocare o pronunciare la decadenza ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo o di altri articoli del **disciplinare**, contesta l'addebito e dà avviso dell'avvio del relativo procedimento alla **Società di corse**, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assegnandole un termine non inferiore a 15 giorni per le eventuali controdeduzioni scritte. All'esito del procedimento, **ADM** adotta il provvedimento di revoca o di decadenza.



5. In caso di provvedimento di decadenza dalla raccolta delle **scommesse**, la garanzia di cui all'articolo 15 è incamerata da **ADM**, fermo restando il diritto di **ADM** di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno patito o patendo e la refusione delle spese.

Articolo 22 Sospensione della titolarità della raccolta delle scommesse

- 1. Nel caso di inadempimenti degli obblighi di cui al presente **disciplinare** costituenti causa di revoca o decadenza, ai fini dell'accertamento dei fatti o della tutela dei diritti e degli interessi di **ADM** e dei giocatori, può essere disposta, con provvedimento di **ADM**, la sospensione della raccolta di **scommesse** fino alla conclusione del procedimento amministrativo.
- 2. La sospensione ha effetto dalla data di comunicazione della stessa alla **Società di corse**. La **Società di corse** non può richiedere rimborso, indennizzo o risarcimento, anche nell'ipotesi in cui le venga applicata alcuna sanzione.
- 3. Il termine della sospensione è indicato espressamente nel provvedimento che la dispone e comunque non può eccedere i tre mesi. Trascorso detto termine senza che sia stata data alla **Società di corse** comunicazione in merito ad una decisione definitiva da parte di **ADM** circa l'assunzione di un provvedimento di decadenza o revoca dalla titolarità della raccolta delle **scommesse** in rete fisica, la sospensione cessa di diritto.
- 4. Nelle ipotesi in cui siano stati adottati provvedimenti restrittivi della libertà personale per i casi di cui all'articolo 24, comma 25, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, il termine di sospensione è previsto in relazione alla durata dei provvedimenti medesimi e può anche eccedere i tre mesi.
- Nel caso di comportamenti illegali o irregolari da parte della Società di corse, ADM ne sospende il collegamento al totalizzatore nazionale fino alla rimozione delle inadempienze.

CAPO V Disposizioni finali

Articolo 23 Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del **disciplinare**;



Articolo 24 Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente **disciplinare**, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Articolo 25 Legge applicabile

- 1. Il **disciplinare** è regolato e interpretato secondo le norme del diritto comunitario e nazionale.
- 2. Per quanto non espressamente convenuto tra le Parti, trovano applicazione le norme del diritto sostanziale e procedurale previste in materia dagli ordinamenti giuridici comunitari e nazionali.

Articolo 26 Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente **disciplinare** sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 27 Esecuzione

1. Il disciplinare ha effetto e impegna le Parti dalla data di sottoscrizione.

Articolo 28 Registrazione

2. Il presente Atto si compone di n. pagine e (se si procede con firma autografa) viene redatto in n. esemplari. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

(se disciplinare stipulato con firma autografa)
Letto, confermato e sottoscritto
Roma, li



Per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Il Dirigente
Dott.
(riga per firma autografa)
Per la Società di corse
Dott
(riga per firma autografa)
(se disciplinare stipulato con firma digitale)
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241
Per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Il Dirigente
Dott
(riga per indicazione in chiaro, se previsto dal sistema di firma, dell'avvenuta apposizione della firma stessa)
Per la Società di corse
Dott.
(riga per indicazione in chiaro, se previsto dal sistema di firma, dell'avvenuta apposizione della firma stessa)



Ai sensi dell'articolo 1341 e seguenti del codice civile, sono approvati i seguenti articoli:
- articolo 4, comma 2;
- articolo 6;
- articolo 7;
- articolo 8;
- articolo 9;
- articolo 10;
- articolo 11, commi 1, 2, 3;
- articolo 14;
- articolo 15, commi 6, 7, 8;
- articolo 18, commi 3, 4;
- articolo 19, commi 1, 2, 8;
- articolo 20, comma 1;
- articolo 21, commi 1, 2, 3, 5;
- articolo 22, commi 1, 2, 4;
(se disciplinare stipulato con firma autografa)
Per la Società di corse
Dott.
(riga per firma autografa)
(se disciplinare stipulato con firma digitale)
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'articolo 15, comma della L. 7 agosto 1990, n. 241
Per la Società di corse
Dott.
(riga per indicazione in chiaro, se previsto dal sistema di firma, dell'avvenuta apposizione della firma stessa)



ALLEGATI AL DISCIPLINARE

- 1. Allegato 1 Criteri e modalità per la determinazione dell'entità della garanzia di cui all'articolo 15 del **disciplinare.**
- 2. Allegato 2 Livelli di servizio e penali.



Allegato 1

Scaglioni per il calcolo della garanzia

Scaglione	Movimento netto annuo o mensile rapportato all'anno (in euro)	Importo della garanzia
1	Fino a 1.000.000,00	5% del movimento netto con un minimo di euro 5.000,00 (cinquemila)
2	Da 1.000.000,00 a 5.000.000,00	euro 50.000,00 (cinquantamila) + il 3% del movimento netto superiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione)
3	Da 5.000.000,00 a 10.000.000,00	euro 170.000,00 (centosettantamila) + il 2% del movimento netto superiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni)
4	Oltre 10.000.000,00	euro 270.000,00 (duecentosettantamila) + l'1% del movimento netto superiore ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni)



Allegato 2

Livelli di servizio e penali

Nel periodo di validità ed efficacia del **disciplinare**, le **Società di corse** devono garantire il rispetto dei livelli di servizio previsti nella **disciplinare**.

L'articolo 4 del **disciplinare** prevede che la **Società di corse** debba garantire, tra l'altro, il funzionamento, l'efficienza e la qualità delle proprie **dotazioni tecnologiche**.

L'articolo 18 del **disciplinare**, relativamente alla vigilanza ai controlli ed alle ispezioni, precisa che la **Società di corse** è tenuta a mettere a disposizione di **ADM** apparecchiature e strumenti per la rilevazione degli elementi necessari alla verifica dei livelli di servizio.

L'articolo 19 del **disciplinare** stabilisce penali e sanzioni rimandando, per il dettaglio dei livelli di servizio, al presente allegato.

L'articolo 3, comma 2, del Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD stabilisce, tra l'altro, l'obbligo di trasmissione annuale ad **ADM**, da parte della **Società di corse**, dei livelli di servizio e di comunicazione tempestiva di eventuali variazioni degli stessi.

A garanzia del rispetto di tali livelli di servizio sono previste le penali di seguito specificate:

1. Disponibilità del sistema di elaborazione e della rete telematica

La Società di corse deve garantire che la percentuale di disponibilità del sistema di elaborazione e della rete telematica, rilevata nell'intervallo di funzionamento del totalizzatore nazionale e comunque non oltre la fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le 23:00, sia non inferiore al 92% (novantadue per cento) su base giornaliera e sia non inferiore al 96% (novantasei per cento) su base mensile. La percentuale di disponibilità si rileva considerando i minuti di disponibilità nell'intervallo orario previsto.

In caso di scostamento rispetto ai livelli di servizio prestabiliti su base giornaliera, sarà applicata una penale da un quarto all'intero importo del **movimento netto** medio, calcolato sulle quattro settimane di gioco precedenti, realizzato dalla **Società di corse** negli stessi giorni e nella stessa fascia oraria nella quale è stata riscontrata l'indisponibilità. Qualora dall'avvio del **disciplinare** non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25% (venticinque per cento).

In caso di scostamento rispetto ai livelli di servizio prestabiliti su base mensile sarà applicata, per ogni punto percentuale di scostamento, una penale fino all'1% (un per cento) del **movimento netto** realizzato dalla **Società di corse** nelle quattro settimane di gioco precedenti. Qualora dall'avvio del **disciplinare** non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25% (venticinque per cento).



Livello di servizio	Valore di soglia	Intervallo di rilevazione	Penale
Disponibilità del sistema e della rete telematica	92 per cento dei minuti previsti su base giornaliera	Giornaliero	Dal 25% al 100% del movimento netto medio (calcolato sulle quattro settimane di gioco precedenti) realizzato nello stesso intervallo temporale di indisponibilità. Qualora dall'avvio del disciplinare non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25%
	96 per cento dei minuti previsti su base mensile	Mensile	Fino all'1% del movimento netto realizzato nelle quattro settimane o gioco precedenti, per ogni punto percentuale di scostamento dalla soglia. Qualora dall'avvio del disciplinare non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25%

2. Ripristino del sistema in caso di malfunzionamento

La **Società di corse** è tenuta a garantire il ripristino del sistema in caso di malfunzionamento delle apparecchiature critiche, in particolare i dischi e le unità centrali, 7 giorni su 7, entro 4 ore lavorative, per malfunzionamenti che limitino l'attività di raccolta del gioco, ed entro 8 ore lavorative per malfunzionamenti che non limitino l'attività di raccolta del gioco.

In caso di ripristino a seguito di malfunzionamenti con limitazione dell'attività di gioco sarà applicata, per ogni ora di superamento dal valore di soglia previsto, una penale fino al 10% (dieci per cento) del **movimento netto** giornaliero realizzato dalla **Società di corse** nella giornata di gioco precedente. Qualora dall'avvio del **disciplinare** non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25% (venticinque per cento).

In caso di ripristino a seguito di malfunzionamenti senza limitazione dell'attività di gioco sarà applicata, per ogni ora di superamento dal valore di soglia previsto, una penale di importo fino al 5% (cinque per cento) del **movimento netto** giornaliero realizzato nella giornata di gioco precedente dalla **Società di corse** nelle quattro settimane di gioco precedenti. Qualora dall'avvio del **disciplinare** non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25% (venticinque per cento).



Livello di servizio	Valore di soglia	Intervallo di rilevazione	Penale
Ripristino malfunzionamenti con limitazione dell'attività di gioco	4 ore lavorative	Giornaliero	Fino al 10% del movimento netto giornaliero realizzato nella giornata di gioco precedente, per ogni ora di superamento della soglia. Qualora dall'avvio del disciplinare non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25%.
Ripristino malfunzionamenti senza limitazione dell'attività di gioco	8 ore lavorative	Giornaliero	Fino al 5% del movimento netto medio giornaliero, realizzato nella giornata di gioco precedente, per ogni ora di superamento della soglia. Qualora dall'avvio del disciplinare non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25%.

3. **Definizioni**

Per settimana di gioco e giornata di gioco si intendono la settimana e la giornata in cui la **Società di corse** ha effettivamente accettato gioco.

Per tempo di ripristino del sistema in caso di malfunzionamento si intende il tempo intercorso tra la segnalazione da parte dell'utente e l'effettivo ripristino del corretto funzionamento del sistema.

4. Arrotondamenti

Ai fini del calcolo dello scostamento tra le percentuali effettive e quelle contrattuali le prime devono essere arrotondate come segue:

si arrotonda allo 0,00 per cento, per scostamenti compresi tra lo 0,00 per cento e lo 0,49 per cento, ed all'1 per cento, per scostamenti superiori.



Ai fini del calcolo delle ore di ritardo, le frazioni sono così arrotondate: da 1 a 29 minuti: zero ore; da 30 a 59 minuti: 1 ora.

5. Modalità operative

Le modalità di rilevazione dei dati necessari per la verifica dei livelli di servizio, unitamente alla relativa strumentazione di controllo di cui la **Società di corse** si deve dotare, devono essere descritte nella **relazione tecnica**.

Ai fini del controllo dei livelli di servizio e della conseguente applicazione delle penali si procederà come segue:

- a) i risultati delle rilevazioni dei livelli di servizio verranno forniti dalla **Società di corse** ad **ADM** entro i termini previsti dall'articolo 3, comma 2, del Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD;
- b) **ADM** si riserva la facoltà di effettuare visite ispettive presso la sede della **Società di corse** per accertare il rispetto dei livelli di servizio; **ADM** definirà piani di controllo, effettuati avvalendosi anche di riscontri presso il **totalizzatore nazionale**.

La **Società di corse** potrà presentare un rapporto con le proprie giustificazioni in ordine agli eventuali scostamenti dai valori prestabiliti.